

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via di urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, disposte dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, con la deliberazione n. 898 del 15 ottobre 2021 (Adeguamento del bilancio regionale alle assegnazioni statali del Fondo Sanitario Regionale e dei trasferimenti vincolati in ambito sanitario e socio-sanitario – Riduzione degli stanziamenti del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi dell'art. 51 del d. Lgs. n. 118/2011 per euro 13.573.219,61 – COVID 19), allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2021-2023, sono apportate le seguenti variazioni:

- per l'anno finanziario 2021

Aumento per euro 13.163.686,85 in termini di competenza e per euro 13.163.686,85 in termini di cassa;

- per l'anno finanziario 2022

Aumento per euro 5.397.540,09 in termini di competenza;

- per l'anno finanziario 2023

Aumento per euro 6.208.016,72 in termini di competenza.”

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si sottopone al Consiglio regionale la deliberazione di variazioni di bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta regionale, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ai fini della relativa ratifica. Con la presente proposta di legge si sottopone alla ratifica del Consiglio regionale la seguente deliberazione:

Deliberazione della Giunta regionale 898 del 15 ottobre 2021:

“Adeguamento del bilancio regionale alle assegnazioni statali del Fondo Sanitario Regionale e dei trasferimenti vincolati in ambito sanitario e socio-sanitario – Riduzione degli stanziamenti del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 per euro 13.573.219,61 – COVID 19”

L'articolo 2 evidenzia una variazione nell'entrata e nella spesa, in termini di competenza e di cassa per euro 13.163.686,85 per l'esercizio 2021, euro 5.397.540,09 in termini di competenza per l'esercizio 2022 ed euro 6.208.016,72 in termini di competenza per l'esercizio 2023.

L'articolo 3 è relativo alla dichiarazione d'urgenza.

La variazione dell'esercizio 2021, pari a 13,1 milioni di euro, si rende necessaria principalmente al fine di iscrivere nel bilancio alcune assegnazioni relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (9,6 milioni di euro) e al trasporto pubblico locale (3,5 milioni di euro).

Sono previste infine diverse variazioni compensative nell'ambito della spesa.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.